

ATTO N. 45/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno


SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modificazioni della legge regionale 12/06/2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11/01/2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) e 23/01/1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 30 giugno 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 30 giugno 2010



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 30 giugno 2010 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'atto n. 45 ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul testo emendato.

Inoltre ha nominato quale relatore per l'aula il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani autorizzando la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, De Sio, Galanello, Goracci e Lignani Marchesani, concernente: “Modificazioni della legge regionale 12/06/2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11/01/2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) e 23/01/1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25.6.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 45);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 45/BIS);

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3;


VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1986, n. 33;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



a) con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni della legge regionale 12/06/2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11/01/2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) e 23/01/1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BREGA, DE SIO, GALANELLO, GORACCI E LIGNANI MARCHESANI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazioni alla l.r. n. 21/2007)	Art. 1 (Modificazioni alla l.r. 12 giugno 2007, n. 21)
<p>1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“4 bis (Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale)”</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto, con compiti di Segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze della Segreteria generale.</p> <p>2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p> <p style="text-align: center;"><i>“4 bis (Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale)”</i></p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p> <p>2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio</p>



	<i>regionale”.</i>
Art. 2 (Modificazioni alla l.r. n. 3/2000)	Art. 2 (Modificazione alla l.r. 11 gennaio 2000, n. 3)
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) è sostituito dal seguente: <i>“1. I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d’informazione”.</i>	1. <i>idem</i> <i>idem</i>
Art. 3 (Modificazioni alla l.r. n. 3/1996)	Art. 3 (Modificazioni alla l.r. 23 gennaio 1996, n. 3)
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: “ <i>unico regionale</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>del Consiglio regionale</i> ”.	1. <i>idem</i>
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente: <i>“3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 3, a contratti di diritto privato a</i>	2. <i>idem</i>



<p><i>tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:</i></p> <p><i>a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;</i></p> <p><i>b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C".</i></p>	<p><i>idem</i></p> <p><i>idem</i></p>
<p>3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"5. Per le unità di personale previste dal comma 1, dell'articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR".</i></p>	<p>3.</p> <p><i>idem</i></p>
<p>Art. 4 (Abrogazioni e norme transitorie)</p>	<p>Art. 4 (Abrogazioni e norme transitorie)</p>
<p>1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) è abrogato.</p>	<p>1.</p> <p><i>idem</i></p>
	<p>2. La legge regionale 12 agosto 1986, n. 33 (Segreterie degli Amministratori e dei Gruppi consiliari) è abrogata.</p>



2. Fino all'adozione del/i provvedimento/i di cui al comma 2, dell'articolo 3 continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale n. 15/1997.	3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4 bis, comma 2 della l.r. n. 21/2007, introdotto dalla presente legge, continuano ad applicarsi l'articolo 9 della l.r. n. 15/1997 e l'articolo 5 della l.r. n. 33/1986.
Art. 5 (Norma finanziaria)	Art. 5 (Norma finanziaria)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".	1. <i>idem</i>



*b) con distinta votazione che ha
registrato n. voti favorevoli, n.
voti contrari e n. voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.